

Linee guida in materia di autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti

1.1 RICOGNIZIONE NORMATIVA

L.R. 23 ottobre 2003 n. 23 - D.G.R. 12 marzo 2004 n. 641 – D.G.R. 26 maggio 2004 n. 1562 – D.G.R. 18 febbraio 2005 n. 497 – D.G.R. 18 marzo 2005 n. 977

DEFINIZIONI DI LEGGE

RETE	l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti	LR 23, art. 3 – c. 1.a)
CARBURANTI	<ol style="list-style-type: none"> 1) benzine; 2) olio lubrificante; 3) gasolio; 4) gas di petrolio liquefatto (GPL); 5) metano; 6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA); 	LR 23, art. 3 – c. 1.b)
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO	un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;	LR 23, art. 3 – c. 1.d)
	con capacità pari o inferiore a litri cinquecento ...	LR 23, art. 7, c. 6.
	presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi	LR 23, art. 7, c. 7.
IMPIANTO PER NATANTI	un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti	LR 23, art. 3 – c. 1.e)
	<i>CARATTERISTICHE IMPIANTO PER NATANTI</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 23</i>
EROGATORE	l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da: <ol style="list-style-type: none"> 1) una pompa o un sistema di adduzione; 2) un contatore o un misuratore; 3) una pistola o una valvola di intercettazione; 4) una tubazione che lo connette; 5) un satellite; 	LR 23, art. 3 – c. 1.f)
COLONNINA	L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori	LR 23, art. 3 –

		c. 1.g)
SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO	il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;	LR 23, art. 3 – c. 1.h)
SELF-SERVICE POST PAGAMENTO	il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;	LR 23, art. 3 – c. 1.i)
EROGATO DI VENDITA DI CIASCUN IMPIANTO	l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza ⁽¹⁾	LR 23, art. 3 – c. 1.l)
INDICE DI ELASTICITÀ	il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato	LR 23, art. 3 – c. 1.m)

VERIFICA INCOMPATIBILITÀ IMPIANTI STRADALI

COMPETENZA	<i>Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, devono sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine dell'accertamento delle incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 23/03.</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 1
	<i>Le verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 5
INCOMPATIBILITÀ CON IL TERRITORIO	si verifica quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi: a) l'area destinata all'impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente; b) l'area destinata all'impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; c) l'area destinata all'impianto è posta all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri; d) l'impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell'autoveicolo o dell'impianto avviene sulla sede stradale; e) gli accessi dell'area destinata all'impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; f) le strutture dell'impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;	LR 23, art. 3 – c. 3.
PROCEDURA	Il comune nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.	LR23/03 – art. 17, c.7.
	<i>per gli impianti esistenti che presentano le incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, deve essere disposta l'eliminazione delle condizioni che la determinano, attraverso la realizzazione di idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo delle strutture o, in caso di impossibilità, la chiusura del medesimo.</i>	DGR 1562/04 art. 5, c. 1, zona omog. 1

solo x impianti incompatibili	<ul style="list-style-type: none"> - trasmissione risultanze di verifica positiva al titolare dell'impianto incompatibile, alla Provincia, all' UTF ⁽¹⁾ e ai VVF, nonché all' Ente propr. strada - con l'indicazione dei termini: <ul style="list-style-type: none"> - per la presentazione del progetto di adeguamento (max 3 mesi) - per l'eliminazione incompatibilità. (max 6 mesi dal progetto) - (eventuale) revoca l'autorizzazione. 	DGR 1562/04 art. 11, c. 2 e 4
sempre	Copia del verbale di verifica è trasmessa alla Provincia .	DGR 1562/04 art. 11, c. 1
	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione provvedimento di revoca, a Provincia, UTF ⁽¹⁾ e VVF, - ordine di disattivazione e smantellamento dell'impianto, ripristino delle aree e rimozione sopra suolo e sottosuolo - obbligo di produrre la documentazione su concentrazione sostanze inquinanti o, se necessario, di effettuare la bonifica dell'area. Tali operazioni non possono protrarsi oltre i dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. 	DGR 1562/04 art. 11, c. 3
	Qualora il numero di impianti esistenti nel comune sia superiore a quello massimo definito ai sensi del precedente art. 4, il Comune procede direttamente alla revoca dell'impianto incompatibile non sanabile.	DGR 1562/04 art. 11, c. 4
ATTENZIONE !!	Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 23/03 possono procedere solo qualora sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione con allegata perizia giurata attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al citato art. 3 comma 3 della L.R. 23/03.	DGR 1562/04 art. 11, c. 6

AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI

COMPETENZA	I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;	LR23/03 art. 6, c. 1, a)
DIVIETO DI NUOVE INSTALLAZIONI	TUTELA BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI Non può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburante nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; - nei con visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale, di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale come definiti dagli strumenti urbanistici. 	DGR 1562/04 art. 15, c. 1 DGR 497/05 Art. 6, 17, 18
	Requisiti e caratteristiche delle aree e norme tecniche <ul style="list-style-type: none"> -in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari. -a distanza inferiore a quella prevista, da dossi e curve 	DGR 497/05 - art. 7, 8, 9
	Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento)	DGR 497/05 - art. 5
	In un'area di servizio non può insistere più di un impianto stradale di carburanti.	LR23/03 art. 16, c. 1
	Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non	LR23/03 art. 16, c. 2

	comportano più impianti ma un solo impianto.	
	Zona omogenea 1: non sono consentite nuove installazioni.	DGR 1562/04 – art. 5, c. 1
PROCEDURA	domanda al comune – con modalità D.Lgs. 32/98 – su apposita modulistica regionale – unitamente alle domande di concessione edilizia.	LR23/03 art. 7, c. 1
condizioni per il rilascio	- L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del prg, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 2
contestualità titolo edilizio	- Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.	
procedure prevenzione incendi	- L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37.	
prescrizione x impianti solo metano	I comuni possono autorizzare , anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio	
requisiti domanda	- Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione , un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (<i>progetto = relazione tecnica + elaborati grafici</i>) e di una perizia giurata , redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 3
documentazione da allegare alla domanda	la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente: a) <i>relazione tecnica particolareggiata</i> b) <i>analitica autocertificazione</i> c) <i>certificazione concernente la sicurezza sanitaria</i> ... d) <i>planimetrie in scala catastale</i> e) <i>estratto autentico di mappa .. in data non ant. A 6 mesi;</i> f) <i>planimetrie stato di fatto in scala 1:200</i> g) <i>planimetrie in scala 1:100 dei locali</i> h) <i>planimetria in scala 1:500 ... planivolumetria, sistemazione area, accessi, parcheggi, aree manovra, aree a verde, recinzione, rete e impianti smaltimento acque usate e meteoriche.</i> i) <i>planimetria della segnaletica orizzontale e verticale</i> .. j) <i>prospetti esterni in scala 1:100</i> ... k) <i>sezione verticale quotata</i> l) <i>dati metrici</i> m) <i>dichiarazione inesistenza cause di insalubrità del suolo o sottosuolo</i> n) <i>documentazione fotografica</i>	DGR 497/05 Art. 59
silenzio assenso	- Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. - Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.	
superfici minime	Le domande dovranno contenere una planimetria in scala 1:200 e 1:500 da cui risulti il rispetto dei limiti indicati (superfici minime).	DGR 1562/04 – art. 9, c. 2
impianto su area pubblica	Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla	D.Lgs. 32/98

	installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione , cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara , secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno 60 gg. prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.	art. 2, c. 4
parere provincia	copia della domanda, comprensiva di tutta la documentazione, è trasmessa, tramite il comune, alla provincia x il parere (60 gg)	LR23/03 art. 7, c. 2
autorizzazione accessi	l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale	LR23/03 art. 7, c. 8
termine ultimo di attivazione	<i>L'impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire. Tale termine va applicato anche per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. I Comuni non possono autorizzare l'installazione di un impianto condizionata ad eventi futuri.</i>	DGR 1562/04 – art. 13, c. 4
proroga	proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;	LR23/03 – art. 6, c.1, d)
ricorsi	Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”	LR23/03 art. 7, c. 10

NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI STRADALI		
SOGLIA PROVINCIALE	<i>Sulla base dell'erogato globale dell'anno 2002 il numero massimo di impianti stradali di carburanti ammissibile per ciascun bacino provinciale è il seguente: Treviso 329</i>	DGR 1562/04 – art. 4, c. 2
SOGLIA COMUNALE	<i>Numero massimo di impianti stradali di carburanti ammissibile per ciascun Comune.</i>	DGR 1562/04 – art. 4, c. 3 TABELLA 1
	Previsione di modifica delle soglie comunali	DGR 1562/04 – art. 4, c. 8
<i>possibilità di superamento della soglia comunale</i>	<i>Nel caso di superamento di tale soglia, l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto è assentita a condizione che non sia superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun bacino provinciale.</i>	DGR 1562/04 – art. 4, c. 5
<i>possibilità di superamento della soglia comunale</i>	<i>In caso di installazione di nuovi impianti stradali di carburante lungo le grandi direttrici di traffico</i>	DGR 1562/04 – art. 18, c. 1, c)
<i>possibilità di superamento della soglia comunale e provinciale</i>	<i>Nelle località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all'interno di Comuni facenti parte delle Comunità Montane, Isolane e di Arcipelago può essere autorizzato l'installazione di un impianto stradale di carburante dotato di servizi all'auto e all'automobilista nonché di attività commerciali o, in alternativa, di un impianto stradale di carburante non servito, ossia funzionante esclusivamente con il sistema del self-service prepagamento.</i>	DGR 1562/04 – art. 14, c. 1
<i>possibilità di superamento della soglia comunale e provinciale</i>	<i>Nei Comuni sprovvisti di impianti è possibile installare un impianto stradale di carburante non servito, ossia funzionante esclusivamente con il sistema del self-service pre-pagamento, con l'avvertenza che, qualora in un momento successivo venga autorizzato un nuovo impianto di cui all'art. 14 della L.R. 23/03, l'impianto non servito deve essere trasformato in impianto servito o chiuso entro 6 mesi dall'apertura del nuovo impianto.</i>	DGR 1562/04 – art. 14, c. 2

possibilità di superamento della soglia comunale e provinciale	I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l'impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all'articolo 15, venga dotato dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio.	LR 23/03, art. 14, c. 3
divieto di superamento della soglia comunale	<i>Gli impianti di metano possono essere potenziati con i prodotti benzine e gasolio a condizione che non venga superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun comune.</i>	DGR 1562/04 art. 20, c. 6.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI IMPIANTI STRADALI		
SUPERFICI	<i>SUPERFICI EDIFICABILI</i>	DGR 1562/04 - art. 6
		DGR 497/05 - art. 22
	<i>SUPERFICI MINIME NUOVI IMPIANTI e relative DEROGHE</i>	DGR 1562/04 - art. 9
		DGR 497/05 art. 19, 20, 21
	<i>SUPERFICIE COPERTA MINIMA locali attività non oil (la presenza di una superficie coperta di almeno 100 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, deposito per olio lubrificante)</i>	DGR 1562/04 art. 8, c. 1
	<i>SUPERFICI nelle aree di tutela beni ambientali - architettonici</i>	DGR 1562/04 art. 15, c. 2
DISTANZE	<i>DISTANZE MINIME tra impianti stradali – escluso impianti solo metano</i>	DGR 1562/04 - art. 10
		DGR 497/05 art. 23, 24, 25
	<i>DISTANZE MINIME tra nuovi impianti lungo le grandi direttrici di traffico</i>	DGR 1562/04 - art. 18, c. 1, a)
	<i>DISTANZE MINIME tra nuovi impianti lungo la grande viabilità di penetrazione o di attraversamento del territorio capoluogo di provincia</i>	DGR 1562/04 - art. 18, c. 3, a)
	<i>DISTANZE MINIME x l'autorizzazione al potenziamento di impianti stradali con GPL</i>	DGR 1562/04 - art. 19
	<i>DISTANZE MINIME x l'autorizzazione al potenziamento di impianti stradali con METANO</i>	DGR 1562/04 - art. 20
<i>altre distanze minime</i>	- <i>Divieto di installazione nuovi impianti:</i> - <i>.....in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.</i> - <i>.....a distanza inferiore a quella prevista, da dossi e curve</i>	DGR 497/05 - art. 7, 8, 9
DEFINIZIONE di impianto	impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti	LR 23, art. 3 – c. 1, c)
TIPOLOGIA di un impianto stradale	Un nuovo impianto stradale di carburante ... deve essere dotato dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano e GPL ; avere installate le apparecchiature self-service pre e post-pagamento ;	LR 23, art. 14, c. 1.

	essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.	Vedi anche DGR 497/05 - art. 4
TIPOLOGIA minima di un impianto stradale	I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alla tipologia definita all'art. 14, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 sono i seguenti: - la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; - la presenza delle attrezzature self-service pre e post pagamento; - la presenza di un punto aria; - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; - la presenza di una superficie coperta di almeno 100 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, deposito per olio lubrificante; - la presenza di uno o più servizi all'automobile quali lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto, officina riparazioni e servizi similari nonché di una o più autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998 (negozi, bar, edicole) secondo le modalità fissate al successivo art. 13, comma 4.	DGR 1562/04 - art. 8, c. 1 Vedi anche DGR 497/05 - art. 11
	All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulettes e campers.	DGR 497/05 - art. 12
ZONE OMOGENEE (attività accessorie ammesse)	Zona omogenea 1: non sono consentite nuove installazioni.	DGR 1562/04 - art. 5, c. 1
	Zona omogenea 2: Sono ammissibili impianti con prevalente dotazione di servizi al veicolo.	
	Zona omogenea 3: Sono ammissibili impianti con annesse attività commerciali per prodotti riferiti prevalentemente al mezzo e con la creazione anche di centri integrati destinati anche alla vendita di più prodotti unitamente a servizi commerciali rivolti al veicolo e alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili).	Vedi anche DGR 497/05 Art.1
	Zona omogenea 4: Sono ammissibili impianti dotati prevalentemente di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali ai veicoli. Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.	
REQUISITI GENERALI dell'area, degli accessi, dei serbatoi	abbattimento piantagioni	DGR 497/05 art. 48
	accessi (passi carrai), corsie acc., aiuole spartitr., colonnine, ciglio, banchina, marciapiedi, canalizzazione acque, fossi e corsi d'acqua,	DGR 497/05 art. da 33 a 43
	pensilina a sbalzo	DGR 497/05 art. 13
	impianti lavaggio automatico	DGR 497/05 art. 14
	autorizzazione scarichi	DGR 497/05 art. 15
	serbatoi doppia parete con sistema rilevazione perdite	DGR 497/05 art. 16

	requisiti degli accessi: - in centro abitato - fuori dal centro abitato	DGR 497/05 art. 45
	distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, semafori, ...	DGR 497/05 art. 46
	corsie di accelerazione	DGR 497/05 art. 47
accessi su più strade	E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. Detta prescrizione può essere derogata solo nel caso in cui sia possibile, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa (entrata da una via ed uscita in altra via).	DGR 497/05 art. 44
	insegne	DGR 497/05 art. 49, 50, 51
segnaletica stradale Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.	DGR 497/05 art. 52
libero accesso	I Comuni devono garantire libero accesso all'impianto prevedendo il divieto di sosta nonché zone di rimozione forzata del mezzo nell'area antistante le entrate e le uscite dell'impianto stesso.	DGR 977/05 art. 10, c. 4
REQUISITI nuovi impianti lungo grandi direttrici di traffico	(requisiti artt. 8 e 9 DGR 1562 + Corsie di accelerazione e decelerazione o barriera spartitraffico)	DGR 1562/04 - art.18, c. 1, b) e d)
REQUISITI nuovi impianti lungo grande viabilità	(requisiti artt. 8 e 9 DGR 1562 + Corsie di accelerazione e decelerazione o barriera spartitraffico)	DGR 1562/04 - art.18, c. 3, b) e c)
Definizione grandi direttrici di traffico	direttrici di scorrimento che non interessino direttamente centri abitati, che siano dotate di almeno quattro corsie e che non presentino attraversamenti a raso non semaforizzati	DGR 1562/04 art. 18, c. 1
	Elenco non esaustivo delle grandi direttrici di traffico	DGR 1562/04 art. 18, c. 4, 5
Definizione grande viabilità	Arterie di penetrazione o di attraversamento del territorio dei comuni capoluogo di provincia	DGR 1562/04 art. 18, c. 3
REQUISITI nuovi impianti non serviti	I requisiti minimi per gli impianti non serviti , ossia gli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre-pagamento da installarsi nelle aree carenti di servizio di cui all'art. 14, sono i seguenti: - la presenza di almeno due colonnine a semplice o una a doppia o multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; - la presenza delle attrezzature self-service pre-pagamento; - la presenza di un punto aria e di un punto acqua; - la presenza di un cartello recante la dicitura "impianto non servito"; - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento; - la presenza di un locale dotato di servizio igienico per gli automobilisti.	DGR 1562/04 - art. 8, c. 2
REQUISITI nuovi impianti di solo metano	- devono rispettare i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all'articolo 15 - devono essere dotati dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 - nei provvedimenti autorizzativi va prescritto il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio.	LR 23/03, art. 14, c. 3
REQUISITI impianti in fasce di rispetto	Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le situazioni d'uso compatibili con le installazioni degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli art.li 16, 17 e 18 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche.	D.Lgs. 32/98 art. 2, c. 3. (vedi punto seguente)

ATTIVITA' ACCESSORIE IN FASCE DI RISPETTO STRADALE	attività ammesse nelle aree di pertinenza degli impianti in fasce di rispetto: - attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo; - attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.	DGR 1562/04 – art. 17, c. 1 Vedi anche DGR 497/05 Art. 31, 32
Responsabile unico della sicurezza antincendio	Nel caso di più attività insistenti nell'area relativa all'impianto di distribuzione di carburanti è necessario comunicare al Comune ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il nominativo del responsabile unico della sicurezza antincendio.	DGR 497/05 Art. 29
	Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.	DGR 1562/04 – art. 17, c. 2 DGR 497/05 Art. 32
	In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio, ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla, è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.	DGR 1562/04 – art. 17, c. 3
ATTIVITA' COMPLEMENTARI	Esercizi commerciali di vicinato - edicole - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	DGR 1562/04 – art. 16, c. 1
	Superficie massima < 10% superficie area impianto	DGR 497/05 Art. 20
autorizzazione ai titolari di licenza UTF	Può essere rilasciata, a favore dei soggetti titolari della licenza UTF e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla relativa normativa di settore, l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di punti vendita della stampa quotidiana e periodica e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga alla programmazione di settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:	DGR 497/05 Art. 27
autorizzazioni in deroga: rinuncia a favore titolari autorizzazione petrolifera	Le autorizzazioni per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita della stampa quotidiana e periodica , rilasciate in deroga ai piani di settore secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della D.G.R. 26 maggio 2004, n. 1562, sono assentite, ai sensi dell'art 19, comma 1, lett. i), della L. n. 57/2001, esclusivamente ai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 287/91, salvo loro rinuncia a favore dei titolari dell'autorizzazione.	DGR 977/05 Art. 9, c. 4
autorizzazioni programm.te: rinuncia generica	Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto, le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica facenti parte dello stesso complesso devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 2 della L. n. 287/91.	DGR 977/05 Art. 9, c. 1
	Superficie di vendita (minima e massima)	DGR 1562/04 – art. 13, c. 1
	In attesa dell'emanazione dei criteri regionali: - superficie minima di servizio (riferimento all'art. 9) - distanza minima da attività similari - superfici massime concedibili (edicole e pubblici esercizi) - orario di apertura e di chiusura - area libera e per parcheggi	DGR 1562/04 – art. 16, c. 2 e 3 Vedi anche DGR 497/05 Art. 27
	Area libera e per parcheggi,	DGR 1562/04

		– art. 16, c. 3 DGR 1562/04
	<i>Divieto di trasferimento delle autorizzazioni (commerciali)</i>	– art. 16, c. 4 DGR 497/05 Art. 28
	<i>Applicazione dei piani di settore</i>	DGR 1562/04 – art. 16, c. 5 DGR 497/05 Art. 30
VARIAZIONE REQUISITI IMPIANTI	<i>Il Comune, nel caso di particolare conformazione morfologica del territorio comunale, può presentare alla Giunta regionale una motivata proposta di variazione dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 per gli impianti siti nel proprio territorio. La Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, sentita la Commissione Consultiva regionale Carburanti.</i>	DGR 1562/04 – art. 13, c. 2

DOMANDE CONCORRENTI X NUOVI IMPIANTI STRADALI		
DOMANDE CONCORRENTI	<i>Sono da considerare concorrenti fra loro le domande presentate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse.</i>	DGR 1562/04 – art. 12
PRIORITA' DOMANDE CONCORRENTI NUOVI IMPIANTI STRADALI bezine-gasolio-gpl	<i>Le domande fra loro concorrenti devono essere accolte in base al seguente ordine di priorità:</i> I. <i>quella che impiega gestori di impianti siti nello stesso comune e sottoposti a chiusura ai sensi dell'art. 11;</i> II. <i>quella che presenta impianti con la più completa gamma di prodotti;</i> III. <i>quella che garantisce la presenza del maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;</i> IV. <i>quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.</i>	DGR 1562/04 – art. 13, c. 3
PRIORITA' IMPIANTI STRADALI solo metano	Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.	LR 23/03, art. 14, c. 3
PRIORITA' DOMANDE CONCORRENTI NUOVI IMPIANTI STRADALI Lungo grandi direttrici di traffico	<i>In caso di più domande concorrenti deve essere accolta, secondo il seguente ordine di priorità:</i> a) <i>quella che prevede che la gestione del nuovo impianto venga affidata al gestore di un impianto dello stesso comune chiuso ai sensi dell'art. 11;</i> b) <i>quella che presenta nel nuovo impianto la più completa gamma di prodotti;</i> c) <i>quella che garantisce il maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;</i> d) <i>quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.</i>	DGR 1562/04 – art. 18, c. 2
PRIORITA' per il PARERE PROVINCIALE SUI NUOVI IMPIANTI STRADALI	<i>In presenza di domande concorrenti il parere della Provincia dovrà essere espresso tenendo conto delle seguenti priorità:</i> a) <i>iniziativa che prevede la chiusura di un impianto nella provincia purché non sia l'unico del comune, con esclusione degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della l.r. 23/03;</i> b) <i>comune interessato ad una nuova viabilità di interesse provinciale, regionale o statale;</i> c) <i>comune interessato ad un consistente sviluppo economico comportante nuovi insediamenti produttivi in nuove zone comunali;</i> d) <i>comune interessato ad elevato incremento della popolazione residente;</i> e) <i>comune con il più alto erogato medio per impianto;</i> f) <i>comune con il più alto numero di abitanti;</i>	DGR 1562/04 – art. 4, c. 7

	g) <i>la domanda che, a parità di condizioni è stata presentata per prima.</i>	
--	--	--

AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI PRIVATI

COMPETENZA	I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;	LR23/03 art. 6, c. 1, a)
capacità superiore a 500 litri		
PROCEDURA	domanda al comune – con modalità D.Lgs. 32/98 – su apposita modulistica regionale – unitamente alle domande di concessione edilizia.	LR23/03 art. 7, c. 1
condizioni per il rilascio	- L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del prg, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni .	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 2
contestualità concessione edilizia	- Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.	
contestualità procedure di prevenzione incendi	- L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37.	
requisiti domanda	- Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione , un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto = relazione tecnica + elaborati grafici) e di una perizia giurata , redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 3
silenzio assenso	- Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. - Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.	
documentazione da allegare alla domanda	<i>la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:</i> a) relazione tecnica particolareggiata b) analitica autocertificazione c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria ... d) planimetrie in scala catastale e) estratto autentico di mappa .. in data non ant. A 6 mesi; f) <i>non previsto</i> g) <i>non previsto</i> h) <i>non previsto</i> i) <i>non previsto</i> j) <i>non previsto</i> k) sezione verticale quotata l) <i>non previsto</i> m) <i>non previsto</i> n) documentazione fotografica <i>Per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è limitata a quella di cui ai punti a), b), c), d), e), k) e n).</i>	DGR 497/05 Art. 59
divieto vendita a terzi	I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi , pena la revoca dell'autorizzazione.	LR23/03 art. 7, c. 9

<i>utilizzatori dell'impianto</i>	<i>Nel caso di cooperative o consorzi, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa, purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa, con l'esclusione di quelli adibiti ad uso personale.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 21, c. 3</i>
	<i>Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica nonché I soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per rifornire presso tali impianti anche automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 21, c. 5</i>
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	<i>L'autorizzazione all'installazione di un impianto di carburanti ad uso privato può essere rilasciata per I prodotti gasolio, gpl, metano e, in casi eccezionali, benzine</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 21, c. 1</i>
<i>serbatoi interrati</i>	<i>I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.</i>	<i>DGR 497/05 Art. 56</i>
<i>protezione falda</i>	<i>Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).</i>	<i>DGR 497/05 Art. 57</i>
<i>contenitori mobili</i>	<i>I serbatoi devono essere interrati. Possono essere autorizzati contenitori distributori mobili con capacità di stoccaggio non superiore a 9 mc, previa deroga dell'ispettorato interregionale dei VV.F., salvo I casi di attività agricole, cave e cantieri e autotrasporto per I quali non serve la deroga.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 21, c. 2</i>
<i>divieto benzine</i>	<i>E' vietata l'installazione di nuovi serbatoi di benzina, ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse o di attività imprescindibili dall'uso di tali prodotti.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 21, c. 4</i>
<i>capacità pari o inferiore a 500 litri – cantieri provvisori durata < 24 mesi</i>		
PROCEDURA	L'installazione di un impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a litri cinquecento/ presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a comunicazione al comune ove avrà sede l'impianto.	LR23/03 art. 7, c. 6 e 7 (vedere modulistica)
<i>requisiti comunicazione</i>	L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata , redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.	LR23/03 art. 7, c. 6 (vedere modulistica)
	Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all' ufficio tecnico di finanza ⁽¹⁾ competenti per territorio.	LR23/03 art. 7, c. 6
<i>contestualità concessione edilizia</i> <i>contestualità procedure di prevenzione incendi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del prg, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. - Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie. - L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37. 	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 2
<i>vedere anche Potenziamento – Ristrutturazione – Modifiche</i>		

POTENZIAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

COMPETENZA	I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di	LR23/03 – art. 6, c. 1, b).
-------------------	--	-----------------------------

	carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;	
POTENZIAMENTO IMPIANTI PRIVATI	<p><i>Gli impianti ad uso privato possono essere modificati solamente con le seguenti modalità:</i></p> <p>a) <i>aumento dello stoccaggio e installazione di nuove colonnine di gasolio, di metano, di gpl;</i></p> <p>b) <i>sostituzione del prodotto esitato qualora ciò comporti l'erogazione di gasolio, ((di metano e di gpl (1)) al posto della benzina.</i></p>	DGR 1562/04 art. 22, c. 1 (1)= le modifiche in grassetto costituiscono potenziamento
POTENZIAMENTO IMPIANTI STRADALI	Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui s'intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1.	LR23/03 – art. 15
<i>specifiche delle condizioni (stradali)</i>	<p>aggiunta di gpl: <i>I Comuni possono autorizzare la modifica degli impianti con l'aggiunta del prodotto gpl purché (vedi articolo completo)</i> <i>L'articolato norma:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le distanze minime (diverse per classe di comuni)</i> - <i>i metodi di misura (diversi per classe di comuni)</i> - <i>il caso di deroga e relativo vincolo (divieto trasferimento titolarità e gestione x 6 anni)</i> - <i>le priorità in caso di domande concorrenti</i> 	DGR 1562/04 art. 19.
<i>Specifiche delle condizioni (stradali)</i>	<p>aggiunta di metano: <i>I Comuni possono autorizzare la modifica degli impianti con l'aggiunta del prodotto metano purché (vedi articolo completo)</i> <i>L'articolato norma:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le distanze minime (diverse per classe di comuni)</i> - <i>i metodi di misura (diversi per classe di comuni)</i> - <i>il caso di deroga e relativo vincolo (divieto trasferimento titolarità e gestione x 6 anni)</i> - <i>le priorità in caso di domande concorrenti</i> 	DGR 1562/04 art. 20.
PROCEDURA	domanda al comune – con modalità D.Lgs. 32/98 – su apposita modulistica regionale – unitamente alle domande di concessione edilizia.	LR23/03 art. 7, c. 1
condizioni per il rilascio	- L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del prg, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 2
contestualità concessione edilizia	- Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.	
contestualità procedure di prevenzione incendi	- L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37.	
requisiti domanda	- Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione , un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto = relazione tecnica + elaborati grafici) e di una perizia giurata , redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 3
silenzio assenso	- Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.	
	- Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato	

	dal comune stesso.	
<i>superfici minime (stradali)</i>	<i>Le domande dovranno contenere una planimetria in scala 1:200 e 1:500 da cui risulti il rispetto dei limiti indicati (superfici minime).</i>	DGR 1562/04 – art. 9, c. 2
<i>divieto trasferimento titolarità (stradali)</i>	<i>(x GPL) eventuale inserimento nell'autorizzazione della clausola di divieto del trasferimento per 6 anni della titolarità e della gestione dell'impianto</i>	DGR 1562/04 art. 19, c. 4.
<i>Divieto trasferimento titolarità (stradali)</i>	<i>(x METANO) eventuale inserimento nell'autorizzazione della clausola di divieto del trasferimento per 6 anni della titolarità e della gestione dell'impianto</i>	DGR 1562/04 art. 20, c. 4.
Autorizzazione accessi (stradali)	l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale	LR23/03 art. 7, c. 8
<i>termine ultimo di attivazione</i>	<i>L'impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire. Tale termine va applicato anche per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. I Comuni non possono autorizzare l'installazione di un impianto condizionata ad eventi futuri.</i>	DGR 1562/04 – art. 13, c. 4
proroga	proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;	LR23/03 – art. 6, c.1, d)
ricorsi	Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”	LR23/03 art. 7, c. 10

DOMANDE CONCORRENTI X POTENZIAMENTO IMPIANTI STRADALI		
DOMANDE CONCORRENTI (stradali)	<i>Sono da considerare concorrenti fra loro le domande presentate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse.</i>	DGR 1562/04 – art. 12
PRIORITA' DOMANDE CONCORRENTI x potenziamento di impianti stradali con GPL	<i>Le domande tra loro concorrenti concernenti la modifica mediante l'aggiunta del prodotto gpl dovranno essere accolte in base al seguente ordine di preferenza:</i> a) <i>maggior distanza da impianti eroganti gpl;</i> b) <i>maggior completezza del tipo di prodotti erogati;</i> c) <i>maggior numero di automezzi rifornibili contemporaneamente, senza che ciò sia di pregiudizio alla circolazione stradale;</i> d) <i>maggior erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;</i> e) <i>idoneità al rifornimento di mezzi pubblici urbani;</i> f) <i>quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.</i>	DGR 1562/04 – art. 19, c. 5
PRIORITA' DOMANDE CONCORRENTI x potenziamento di impianti stradali con METANO	<i>Nel caso di domande concorrenti le stesse dovranno essere valutate secondo le seguenti priorità:</i> a) <i>maggior distanza da eventuali impianti eroganti metano;</i> b) <i>maggior completezza del tipo di prodotti erogati;</i> c) <i>maggior numero di automezzi rifornibili contemporaneamente;</i> d) <i>maggior erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;</i> e) <i>idoneità al rifornimento di mezzi pubblici urbani;</i> f) <i>quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.</i>	DGR 1562/04 – art. 20, c. 5

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ESISTENTI

COMPETENZA	Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l'aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32,	LR23/03 – art. 7, c. 1.
RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO	<i>Si ha ristrutturazione di un impianto di carburante quando l'intervento comporti, nell'arco di 12 mesi, lo spostamento delle colonnine e dei serbatoi nonché l'ampliamento del fabbricato.</i>	DGR 1562/04 art. 7, c. 1.
<i>ristrutturazione</i>	Sugli impianti esistenti possono essere eseguite: - le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione; - le modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23; - le ristrutturazioni di cui all'art. 7, comma 1, della dgr 1562/2004, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capo 2; all'art. 22 del Capo 5, all'art. 27 del Capo 7 ed al Capo 14.	DGR 497/05 Art. 53
<i>sostituzione serbatoi</i>	<i>La sostituzione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. N. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse. Tali operazioni devono essere attestate da opportuna documentazione.</i>	DGR 497/05 Art. 54
<i>serbatoi interrati</i>	<i>I nuovi serbatoi di stoccaggio devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.</i>	DGR 497/05 art. 16
<i>serbatoi interrati in impianti ad uso privato</i>	I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.	DGR 497/05 Art. 56
<i>protezione falda in impianti ad uso privato</i>	<i>Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).</i>	DGR 497/05 Art. 57
<i>smantellamento e rimozione</i>	<i>Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione deve prevedere:</i> a) la cessazione delle attività complementari all'impianto; b) il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.C.; c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente; d) la bonifica del suolo (al riguardo, deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). <i>La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo</i>	DGR 497/05 Art. 54

	<p><i>o dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse;</i></p> <p><i>e) la chiusura degli accessi.</i></p>	
obbligo di adeguamento dell'impianto	<p>ATTENZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impianto ristrutturato deve possedere i requisiti di cui all'art. 14, comma 1 (nuovi impianti stradali). - <i>Gli impianti esistenti, oggetto di ristrutturazione, devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. b)</i> 	<p>LR23/03 – art. 14, c. 2.</p> <p>DGR 1562/04 art. 7, c. 2.</p>
PROCEDURA	domanda al comune – con modalità D.Lgs. 32/98 – su apposita modulistica regionale – unitamente alle domande di concessione edilizia.	LR23/03 art. 7, c. 1
documentazione da allegare alla domanda	<p><i>la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) relazione tecnica particolareggiata</i> <i>b) analitica autocertificazione</i> <i>c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria ...</i> <i>d) planimetrie in scala catastale</i> <i>e) estratto autentico di mappa .. in data non ant. A 6 mesi;</i> <i>f) planimetrie stato di fatto in scala 1:200</i> <i>g) planimetrie in scala 1:100 dei locali</i> <i>h) planimetria in scala 1:500 ... planivolumetria, sistemazione area, accessi, parcheggi, aree manovra, aree a verde, recinzione, rete e impianti smaltimento acque usate e meteoriche.</i> <i>i) planimetria della segnaletica orizzontale e verticale ..</i> <i>j) prospetti esterni in scala 1:100 ...</i> <i>k) sezione verticale quotata</i> <i>l) dati metrici</i> <i>m) dichiarazione inesistenza cause di insalubrità del suolo o sottosuolo</i> <i>n) documentazione fotografica</i> <p><i>Per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è limitata a quella di cui ai punti a), b), c), d), e), k) e n).</i></p>	DGR 497/05 Art. 59
condizioni per il rilascio	<ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del prg, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. 	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 2
contestualità concessione edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie. 	
contestualità procedure di prevenzione incendi	<ul style="list-style-type: none"> - L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37. 	
requisiti domanda	<ul style="list-style-type: none"> - Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto = relazione tecnica + elaborati grafici) e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. 	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 3
silenzio assenso	<ul style="list-style-type: none"> - Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. - Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato 	

	dal comune stesso.	
<i>superfici minime</i>	<i>Le domande dovranno contenere una planimetria in scala 1:200 e 1:500 da cui risulti il rispetto dei limiti indicati (superfici minime).</i>	DGR 1562/04 – art. 9, c. 2
autorizzazione accessi	l'autorizzazione agli accessi da parte dell'ente proprietario della strada o, in caso di viabilità data in concessione, della società concessionaria può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione comunale	LR23/03 art. 7, c. 8
ricorsi	Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"	LR23/03 art. 7, c. 10

COLLAUDO IMPIANTI

COMPETENZA	Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune	LR23/03 – art. 9, c.1.
	<i>Ai componenti della Commissione spetta una indennità pari Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.</i>	DGR 641/04 punto 8 e 9.
	<i>La Commissione di collaudo può essere integrata dalla Giunta Comunale da un dipendente comunale incaricato del settore, che svolge le funzioni di segretario della stessa, senza alcun onere a carico del richiedente.</i>	DGR 641/04 punto 10.
PROCEDURA	<i>Ad ultimazione dei lavori i titolari delle autorizzazioni relative ai nuovi impianti, a quelli ristrutturati e a quelli cui è stato aggiunto il prodotto metano e/o gpl, presentano al Comune sede dell'impianto, domanda di collaudo da parte dell'apposita Commissione prevista dall'art. 9 della lr 23/10/2003 n°23.</i>	DGR 641/04 punto 1.
	<i>La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.</i>	DGR 641/04 punto 3.
	<i>Il Comune trasmette copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, al titolare dell'impianto, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio tecnico di finanza ⁽¹⁾, all'Ente proprietario della strada, all'Unità Locale Socio Sanitaria ed alla Provincia.</i>	DGR 641/04 punto 4.
	<i>Nel caso in cui la Commissione, in sede di collaudo, accerti che non sono stati eseguiti tutti i lavori previsti dall'autorizzazione comunale, collauda comunque l'impianto ed invita l'Amministrazione comunale ad aggiornare l'autorizzazione sulla base del verbale di collaudo.</i>	DGR 641/04 punto 5.
	<i>Copia del provvedimento di aggiornamento deve essere trasmesso assieme al verbale di collaudo agli Enti od Uffici di cui al precedente punto 4, entro 15 giorni dalla data del collaudo.</i>	DGR 641/04 punto 7.

ESERCIZIO PROVVISORIO

COMPETENZA	In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco , su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.	LR23/03 – art. 9, c.3.
	<i>In attesa che la Commissione abbia effettuato il prescritto collaudo, il Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione,</i>	DGR 641/04 punto 11.
PROCEDURA	L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa	LR23/03 – art. 9, c.4.

	presentazione della seguente documentazione: a) perizia giurata b) richiesta del certificato di prevenzione incendi + dia; c) impegno ... osservanza .. prescrizioni ... dei vigili del fuoco; d) dichiarazione ...composizione finale dell'impianto,	
esclusione gpl e metano	Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano	LR23/03 – art. 9, c.5.

VERIFICA QUINDICENNALE

COMPETENZA	La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale .	LR23/03 – art. 9, c.2.
PROCEDURA	<i>il titolare dell'autorizzazione di un impianto stradale di carburante, novanta giorni prima della scadenza quindicennale dall'ultimo collaudo generale, presenta al Comune sede dell'impianto, domanda di verifica,</i>	DGR 641/04 punto 2.
	<i>La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.</i>	DGR 641/04 punto 3.
	<i>Il Comune trasmette copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione, al titolare dell'impianto, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio tecnico di finanza ⁽¹⁾, all'Ente proprietario della strada, all'Unità Locale Socio Sanitaria ed alla Provincia.</i>	DGR 641/04 punto 4.

MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI

COMPETENZA	Spetta inoltre ai comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento	LR23/03 – art. 6, c.2, a).
<i>sulle modifiche in generale</i>	<i>Sugli impianti esistenti possono essere eseguite:</i> - <i>le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;</i> - le modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23; - <i>le ristrutturazioni di cui all'art. 7, comma 1, della dgr 1562/2004, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capo 2; all'art. 22 del Capo 5, all'art. 27 del Capo 7 ed al Capo 14.</i>	DGR 497/05 Art. 53
<i>sostituzione serbatoi</i>	<i>La sostituzione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. N. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse. Tali operazioni devono essere attestate da opportuna documentazione.</i>	DGR 497/05 Art. 54
<i>serbatoi interrati</i>	<i>I nuovi serbatoi di stoccaggio devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.</i>	DGR 497/05 art. 16
<i>serbatoi interrati in impianti ad uso privato</i>	<i>I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.</i>	DGR 497/05 Art. 56

<p><i>protezione falda in impianti ad uso privato</i></p>	<p><i>Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).</i></p>	<p>DGR 497/05 Art. 57</p>
<p><i>smantellamento e rimozione</i></p>	<p><i>Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione deve prevedere:</i></p> <p><i>f) la cessazione delle attività complementari all'impianto;</i></p> <p><i>g) il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.C.;</i></p> <p><i>h) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;</i></p> <p><i>i) la bonifica del suolo (al riguardo, deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo o dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse;</i></p> <p><i>j) la chiusura degli accessi.</i></p>	<p>DGR 497/05 Art. 54</p>
<p>PROCEDURA</p>	<p>le modifiche sono soggette a comunicazione da trasmettere al Comune sede dell'impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 30 gg. prima dell'inizio lavori - unitamente all'autocertificazione, corredata dalla documentazione prescritta e dalla perizia giurata - copia della comunicazione va trasmessa ai VVF e all' UTF ⁽¹⁾ - le modifiche devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza a fiscali - la corretta realizzazione, installazione e messa in opera delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, deve essere asseverata da una perizia giurata di tecnico abilitato attestante la conformità alle norme vigenti 	<p>LR23/03 – art. 7, c.3.</p>
<p><i>documentazione da allegare alla domanda</i></p>	<p><i>la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:</i></p> <p><i>a) relazione tecnica particolareggiata</i></p> <p><i>b) analitica autocertificazione</i></p> <p><i>c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria ...</i></p> <p><i>d) planimetrie in scala catastale</i></p> <p><i>e) estratto autentico di mappa .. in data non ant. A 6 mesi;</i></p> <p><i>f) planimetrie stato di fatto in scala 1:200</i></p> <p><i>g) planimetrie in scala 1:100 dei locali</i></p> <p><i>h) planimetria in scala 1:500 ... planivolumetria, sistemazione area, accessi, parcheggi, aree manovra, aree a verde, recinzione, rete e impianti smaltimento acque usate e meteoriche.</i></p> <p><i>i) planimetria della segnaletica orizzontale e verticale ..</i></p> <p><i>j) prospetti esterni in scala 1:100 ...</i></p> <p><i>k) sezione verticale quotata</i></p> <p><i>l) dati metrici</i></p> <p><i>m) dichiarazione inesistenza cause di insalubrità del suolo o sottosuolo</i></p> <p><i>n) documentazione fotografica</i></p> <p><i>Per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è limitata a quella di cui ai punti a), b), c), d), e), k) e n).</i></p>	<p>DGR 497/05 Art. 59</p>

solo x impianti stradali	Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 23/03 possono procedere solo qualora sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione con allegata perizia giurata attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al citato art. 3 comma 3 della L.R. 23/03.	DGR 1562/04 – art. 11, c. 6
	Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, aggiorna l'autorizzazione e la trasmette alla Regione , alla Provincia, ai VVF, all' UTF ⁽¹⁾ e, per gli impianti stradali, all' Ente propr. strada.	LR23/03 – art. 7, c.5.
, nei casi di modifiche soggette a comunicazione, l'Amministrazione comunale aggiorna l'autorizzazione sulla base delle asseverazioni presentate dal titolare dell'impianto e redatte da tecnico abilitato.	DGR 641/04 punto 6.
	Copia del provvedimento di aggiornamento deve essere trasmesso (ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio tecnico di finanza ⁽¹⁾ , all'Ente proprietario della strada, all'Unità Locale Socio Sanitaria ed alla Provincia).	DGR 641/04 punto 7.
MODIFICHE IMPIANTI STRADALI (definizioni valide anche per gli impianti privati se e in quanto compatibili con le previsioni dell'art. 22, c.1 della DGR 1562/04)	la modifica di uno o più dei seguenti elementi: a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati; b) la variazione del numero di colonnine; c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati; d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati; e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.	LR 23, art. 3 – c. 2.
Condizioni particolari cui sono sottoposte alcune modifiche	Qualora si volessero dotare gli impianti già esistenti di dispositivi self-service post-pagamento, bisogna installare anche in questo caso autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché autonome attività commerciali	DGR 1562/04 – art. 7, c. 3
gli impianti esistenti che vengono dotati dei servizi all'auto e all'automobilista nonché di attività commerciali devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. c) del presente provvedimento.	DGR 1562/04 – art. 7, c. 2
	Gli impianti eroganti solo gpl possono essere potenziati (...trattasi di modifica) con i prodotti benzine e gasolio a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 13 (quindi,indipendentemente dalle distanze e dalle soglie)	DGR 1562/04 – art. 19, c. 6
	Gli impianti di metano possono essere potenziati (...trattasi di modifica) con i prodotti benzine e gasolio a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13 del presente provvedimento e non venga superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun Comune.	DGR 1562/04 art. 20, c. 6.
Divieto di modifica	I comuni possono autorizzarel'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l'impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all'articolo 15, venga dotato dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento	LR 23/03, art. 14, c. 3

	autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio.	
MODIFICHE IMPIANTI PRIVATI	<i>Gli impianti ad uso privato possono essere modificati solamente con le seguenti modalità:</i> c) <i>aumento dello stoccaggio e installazione di nuove colonnine di gasolio, di metano, di gpl;</i> d) <i>sostituzione del prodotto esitato qualora ciò comporti l'erogazione di gasolio, ((di metano e di gpl (1)) al posto della benzina.</i>	DGR 1562/04 art. 22, c. 1 (1)=costituisce potenziamento
	<i>Le modifiche dell'impianto devono, in ogni caso, comportare l'eliminazione dei serbatoi e apparati per l'erogazione della benzina, salvo i casi di cui all'art. 21, comma 1.</i>	DGR 1562/04 art. 22, c. 2
NON COSTITUISCE MODIFICA	la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. - La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all' UTF ⁽¹⁾.	LR23/03 – art. 7, c. 4

AUTORIZZAZIONI PRELIEVO CARBURANTI

COMPETENZA	I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;	LR23/03 art. 6, c. 1, c)
	Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi,	LR23/03 – art. 19, c. 1.
PROCEDURA	- I comuni dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. - Le autorizzazioni devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.	LR23/03 – art. 19, c. 1
	I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.	LR23/03 – art. 19, c. 2
	Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un anno e possono essere rinnovate.	LR23/03 – art. 19, c. 3

TRASFERIMENTO TITOLARITA' AUTORIZZAZIONI

COMPETENZA	Spetta inoltre ai comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni	LR23/03 – art. 6, c. 2, a)
<i>divieto</i>	pena la revoca dell'autorizzazione – sono vietati sia il trasferimento della titolarità che della gestione dell'impianto, prima che siano trascorsi sei anni dal potenziamento dello stesso con GPL, concesso in deroga alla distanza minima perché l'intestatario dell'unica autorizzazione è lo stesso gestore	DGR 1562/04 – art. 19, c. 4
<i>divieto</i>	pena la revoca dell'autorizzazione – sono vietati sia il trasferimento della titolarità che della gestione dell'impianto, prima che siano trascorsi sei anni dal potenziamento dello stesso con METANO, concesso in deroga alla distanza minima perché l'intestatario dell'unica autorizzazione è lo stesso gestore	DGR 1562/04 – art. 20, c. 4
PROCEDURA	- Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto d'azienda, al comune ove ha sede l'impianto, alla regione e all' UTF ⁽¹⁾.	LR23/03 – art. 8, c. 1.

	<ul style="list-style-type: none"> - La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. - Relativamente agli impianti stradali, alla comunicazione è allegata idonea documentazione atta a dimostrare, da parte del cessionario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il possesso dei requisiti soggettivi.... ▪ la disponibilità dell'impianto, delle relative attrezzature e del terreno sui cui insiste. 	
--	--	--

ALTRE COMPETENZE COMUNALI

sospensione esercizio (volontaria)	sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;	LR23/03 – art. 6, c.1, e) – art. 17, c. 1, 2, 3
ORARI	fissazione degli orari e delle turnazioni sulla base dei nuovi indirizzi regionali di cui alla LR23/03 – art. 4, c. 2, b).;	LR23/03 – art. 6, c.1, g)
(vedi modulistica)	<i>Criteria regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.</i>	DGR 977/05
requisiti e caratteristiche delle aree	fissare , in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;	LR23/03 – art. 6, c. 2, b)
autocertificazione	... i comuni,: - dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.	D.Lgs. 32/98. art. 2, c. 1. Ora vedasi LR23/03 art. 7 (procedure e modulistica).
ferie	prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari;	LR23/03 – art. 6, c. 2, c)
Comunicazione dati tecnici	trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.	LR23/03 – art. 6, c. 2, e)
	<i>I Comuni trasmettono alle Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di impianti stradali, ad uso privato e per natanti in essere al 1° gennaio nel territorio comunale, evidenziando le variazioni intercorse durante l'anno precedente, vale a dire il numero di impianti chiusi, di nuova apertura, modificati e/o potenziati, trasmettendo per ciascuno i relativi dati tecnici.</i>	DGR 1562/04 art. 23, c. 1
aggiornamento norme tecniche di attuazione PRG	OBIETTIVI DI LEGGE (vedi anche commi 1bis, 2 e 2bis del medesimo art. 2 del D.Lgs)	D.Lgs. 32/98 art. 2, c. 1
	INDIVIDUAZIONE REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE	LR23/03 art. 4, c. 2, a)
	ZONE OMOGENEE COMUNALI (attività accessorie ammesse)	DGR 1562/04 art. 5
	SUPERFICI EDIFICABILI	DGR 1562/04 art. 6
	SUPERFICI MINIME	DGR 1562/04 art. 9
	ATTIVITA' ACCESSORIE IN FASCE DI RISPETTO STRADALE	DGR 1562/04 art. 17
	GRANDI DIRETTRICI DI TRAFFICO (requisiti art. 9) (corsie di accelerazione decelerazione – barriera spartitraffico)	DGR 1562/04 art. 18
	<i>Criteria e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti.</i>	DGR 497/05

SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMPETENZA	i comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.	LR23/03 – art. 6, c.1, h)
	il comune, acquisito il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.	LR23/03 – art. 10, c. 7
SANZIONI PECUNIARIE	installazione impianto stradale in assenza o in difformità dell'autorizzazione - sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00 (+, <i>in assenza di autorizzazione, chiusura - messa in sicurezza - rimozione e smantellamento dell'impianto e ripristino dell'area</i>)	LR23/03 – art. 10, c.1.
	ritardata comunicazione trasferimento di titolarità - sanzione da euro 50,00 a euro 250,00.	LR23/03 – art. 10, c.2.
	violazione delle disposizioni in materia di orari - sanzione da euro 500,00 a euro 3.000,00 (+ <i>chiusura temporanea impianto</i>)	LR23/03 – art. 10, c.3.
	<i>Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service prepagamento), nonché gli apparecchi accettatori di carta di credito, possono continuare a funzionare anche quando l'impianto rimane chiuso in applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6, a condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma, 3, della Legge regionale n. 23/03.</i>	DGR 977/05 Art. 7, c 1
	installazione impianto privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, nonché rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare dell'autorizzazione – sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00 (+, <i>in assenza di autorizzazione, confisca dell'impianto e del prodotto giacente</i>)	LR23/03 – art. 10, c.4.
	prelievo o rifornimento in recipienti mobili senza la prescritta autorizzazione - sanzione da euro 100,00 a euro 1000,00. (+, <i>in caso di recidiva, revoca autorizzazione, confisca impianto e prodotto giacente</i>)	LR23/03 – art. 10, c.5.
	installazione impianto natanti in assenza o in difformità dell'autorizzazione, nonché rifornimento di mezzi diversi dai natanti , sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00 (+, <i>in assenza di autorizzazione, confisca dell'impianto e del prodotto giacente</i>)	LR23/03 – art. 10, c. 6.
	Art. 24 D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 – Norme sull'imposta comunale sulla pubblicità - Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute	DGR 497/05 Art. 50
CHIUSURA IMPIANTO	Di impianto stradale x assenza di autorizzazione (messa in sicurezza – rimozione – smantellamento – ripristino dell'area)	LR23/03 – art. 10, c.1.
	Di impianto stradale x recidiva violazione in materia di orari (max. 15 gg.)	LR23/03 – art. 10, c.3.
	Di impianto posto in esercizio senza collaudo o con destinazione diversa da quella autorizzata (+ revoca)	LR23/03 – art. 10, c.8 – art. 17, c. 6..
	<i>Di impianto con incompatibilità non sanabile di cui alla LR23/03 – art. 3, c. 3, f) (+ invito al trasferimento)</i>	DGR 1562/04 art. 5, c. 1, zona I
	<i>impianto per il quale è trascorso inutilmente anche uno solo dei termini prescritti per la presentazione del progetto di adeguamento e per l'eliminazione delle incompatibilità (ordine</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 2.

	<i>disattivazione - smantellamento - ripristino dell'area + revoca autorizzazione)</i>	
REVOCA AUTORIZZAZIONE	<i>di impianto non attivato entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione</i>	DGR 1562/04 art. 13, c.4.
	I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi , pena la revoca dell'autorizzazione	LR23/03 – art. 7, c.9.
	di impianto stradale x recidiva rifornimento recipienti mobili (+ confisca)	LR23/03 – art. 10, c.5.
	di impianto stradale x sospensione attività non autorizzata e mancata riattivazione entro 10 gg. dalla diffida.	LR23/03 – art. 17, c.4.
	di impianto stradale x perdurare dell'inattività dopo scadenza periodo sospensione.	LR23/03 – art. 17, c.5.
	di impianto posto in esercizio senza collaudo o con destinazione diversa da quella autorizzata	LR23/03 – art. 10, c.8 – art. 17, c. 6.
	di impianto che non ottempera all'invito a provvedere al trasferimento per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico o in caso di incompatibilità	LR23/03 – art. 17, c.7.
	<i>di impianto incompatibile non sanabile</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 4.
	<i>di impianto per il quale è trascorso inutilmente anche uno solo dei termini prescritti per la presentazione del progetto di adeguamento e per l'eliminazione delle incompatibilità (+ordine disattivazione - smantellamento - ripristino dell'area)</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 2 e 3.
	<i>di impianto potenziato con GPL in deroga alle distanze minime che viola il divieto di trasferimento della titolarità prima che siano trascorsi 6 anni dalla modifica</i>	DGR 1562/04 art. 19, c.4
	<i>di impianto potenziato con METANO in deroga alle distanze minime che viola il divieto di trasferimento della titolarità prima che siano trascorsi 6 anni dalla modifica</i>	DGR 1562/04 art. 20, c.4
	di impianto che non ha richiesto la verifica quindicennale	LR23/03 – art. 17, c.8.
	di impianto x motivi di pubblico interesse	LR23/03 – art. 17, c.8.
	<i>Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al 1° comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa, mentre le attività complementari possono rimanere aperte 24 ore su 24.</i>	DGR 977/05 Art. 4, c 5
DECADENZA AUTORIZZAZIONE	Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad eccezione di quello il cui titolare dell'autorizzazione è anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione .	LR23/03 – art. 16, c.3.
CONFISCA (delle attrezzature costituenti l'impianto e del prodotto giacente)	di impianto privato x assenza autorizzazione	LR23/03 – art. 10, c.4.
	di impianto natanti x assenza autorizzazione	LR23/03 – art. 10, c.6.
	di impianto stradale x recidiva rifornimento recipienti mobili	LR23/03 – art. 10, c.5.
SOSPENSIONE ESERCIZIO TRASFERIMENTO di impianto stradale	Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad eccezione di quello il cui titolare dell'autorizzazione è anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell'autorizzazione .	LR23/03 – art. 16, c.3.
	Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse	LR23/03 – art.

	pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.	17, c.7.
	Di impianto stradale x recidiva violazione in materia di orari (max. 15 gg.)	LR23/03 – art. 10, c.3.
TRASFORMAZIONE impianto	<i>Gli impianti attualmente funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre-pagamento che si trovano in località diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasformati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in impianti serviti</i>	DGR 1562/04 – art. 14, c. 3

TERMINI DI LEGGE

10 giorni	il termine entro il quale deve essere riattivato l'esercizio di impianto stradale sospeso in assenza di autorizzazione.	LR23/03 – art. 17, c.4.
15 giorni	il termine, dalla data del collaudo, entro il quale devono essere trasmessi copia del verbale e del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione.	DGR 641/04 punto 7.
15 giorni	il termine, dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto d'azienda, entro il quale deve essere comunicato il trasferimento della titolarità.	LR23/03 – art. 8, c. 1.
15 giorni	il periodo massimo di chiusura di un impianto stradale x recidiva violazione in materia di orari.	LR23/03 – art. 10, c.3.
30 giorni	il termine, dalla presentazione delle attestazioni relative alla modifica di un impianto, entro il quale deve essere aggiornata e trasmessa l'autorizzazione.	LR23/03 – art. 7, c.5.
30 giorni	il termine, precedente l'inizio dei lavori, entro il quale devono essere comunicate le modifiche degli impianti.	LR23/03 – art. 7, c.3.
30 giorni	Il termine, dalla comunicazione al comune, oltre il quale è possibile effettuare il nuovo orario che non potrà essere modificato prima del decorso di sei mesi dalla data della comunicazione.	DGR 977/05 Art. 2, c. 3.
60 giorni	il termine, prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande, entro cui devono essere pubblicati i criteri di assegnazione degli impianti su aree pubbliche ad essi riservate.	D.Lgs. 32/98 art. 2, c. 4
60 giorni	<i>il periodo entro il quale più domande di autorizzazione sono da considerare concorrenti fra loro.</i>	DGR 1562/04 – art. 12
60 giorni	<i>il termine, dalla data di presentazione della domanda, entro il quale la Commissione provvede ad effettuare il collaudo.</i>	DGR 641/04 punto 3.
90 giorni	il periodo oltre il quale matura il silenzio assenso di una domanda di autorizzazione.	D.Lgs. 32/98 art. 1, c. 3
90 giorni	<i>il termine, della scadenza quindicennale dall'ultimo collaudo generale, entro il quale deve essere presentata la domanda di verifica quindicennale.</i>	DGR 641/04 punto 2.
3 mesi	<i>il termine massimo per la presentazione del progetto di adeguamento in caso di verificata incompatibilità</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 2 e 4
180 giorni	la durata massima dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.	LR23/03 – art. 9, c.4.
180 giorni	la durata massima dell'unica possibile proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.	LR23/03 – art. 9, c.4.
6 mesi	<i>il termine, dall'entrata in vigore della DGR 1562/04, entro il quale va effettuata la verifica delle incompatibilità degli impianti stradali esistenti</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 1
6 mesi	<i>il termine massimo dalla presentazione del progetto, per l'eliminazione delle incompatibilità</i>	DGR 1562/04 art. 11, c. 2 e 4

6 mesi	<i>il termine massimo, dall'apertura di un nuovo impianto servito, entro il quale l'unico nuovo impianto non servito, di un comune sprovvisto di impianti, deve essere trasformato in impianto servito o chiuso.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 14, c. 2</i>
6 mesi	<i>Il termine, dall'ultima comunicazione al comune, oltre il quale è possibile modificare l'orario.</i>	<i>DGR 977/05 Art. 9, c. 2</i>
12 mesi	<i>il termine massimo oltre il quale non possono protrarsi le operazioni di disattivazione e smantellamento dell'impianto, ripristino delle aree e rimozione sopra suolo e sottosuolo a seguito di provvedimento di revoca dell'autorizzazione per incompatibilità</i>	<i>DGR 1562/04 art. 11, c. 3</i>
12 mesi	<i>il termine massimo, dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire, entro il quale l'impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio.</i>	<i>DGR 1562/04 – art. 13, c. 4</i>
12 mesi	<i>l'arco di tempo che contraddistingue la ristrutturazione di un impianto di carburante.</i>	<i>DGR 1562/04 art. 7, c. 1.</i>
12 mesi	<i>il termine massimo, dall'entrata in vigore della legge 23/03, per il trasferimento degli impianti corrispondenti a più autorizzazioni insistenti sulla medesima area.</i>	<i>LR23/03 – art. 16, c.3.</i>
24 mesi	<i>la durata massima dell'installazione di un impianto presso cantieri provvisori del quale è stata presentata la comunicazione di installazione</i>	<i>LR 23, art. 7, c. 7.</i>
2 anni	<i>il termine massimo da indicare nell'ordine di trasferimento o l'adeguamento di un impianto per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità</i>	<i>LR23/03 – art. 17, c.7.</i>
3 anni	<i>il periodo di cui si deve tener conto per il calcolo del maggior erogato medio annuo, ai fini della priorità di una domanda concorrente per potenziamento con gpl o metano</i>	<i>DGR 1562/04 art. 19, c. 5. art. 20, c. 5.</i>
6 anni	<i>il termine, dal potenziamento con gpl o metano, entro il quale non può essere trasferita la titolarità o la gestione dell'impianto potenziato in deroga alle distanze minime.</i>	<i>DGR 1562/04 art. 19, c. 4. art. 20, c. 4.</i>

- (1) L'Agenzia delle dogane sta completando la fase di ristrutturazione con l'istituzione dell'**Ufficio delle Dogane** che ingloba le competenze dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) e delle Dogane principali